COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

****

N. 22 DEL 28/11/2025

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT. A) DEL DLGS 267/2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027, ANNUALITÀ 2025 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PRIMO PROVVEDIMENTO

==========

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 19:32 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Spano' Alessandro	Presidente	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	A
Singh Harpreet	Consigliere	P
Arata Luigi	Consigliere	P
Zanichelli Nicolo'	Consigliere	P
Conti Mattia	Consigliere	P
Righi Ivan	Consigliere	P
Calvano Mirko	Consigliere	P
Cavagni Giuliana	Consigliere	P
Artioli Giuseppe	Consigliere	P
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	P
Simonazzi Diego	Consigliere	A

Presenti: 11	Assenti: 2

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Mendrano Giusy
Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Pelosi.
Il Sig. Dott. Alessandro Spanò, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Singh Harpreet, Arata Luigi, Magnani Simona

---

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

RICHIAMATO l'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le fattispecie di spese riconoscibili quali debiti fuori bilancio, disponendo:
"*Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.";

CONSIDERATO CHE il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), con la sentenza N. 00489/2025 REG.PROV.COLL. N. 00108/2025 REG.RIC (Allegato A), ha condannato l'Ente alla refusione delle spese legali per un importo pari a € 4.000 oltre a accessori di legge;

RITENUTO necessario, ricorrendone i presupposti di legge, riconoscere la legittimità del suddetto debito fuori bilancio, in quanto riconducibili alla fattispecie prevista dall'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000, ovvero spese derivanti da sentenze esecutive;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio n.6 del 29/04/2025 di approvazione del rendiconto di gestione 2024 in cui si rileva un risultato di amministrazione di € 1.954.607,58 così composto:

- Parte accantonata per fondo spese future e passività potenziali, € 317.729,27;
- FCDE per € 710.000,00;
- Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili € 27.073,30;
- Vincoli derivanti da trasferimenti € 28.409,88;
- Vincoli da contrazione mutui € 7.032,64;
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente € 0,00;
- Parte destinata agli investimenti € 10.285,83;
- Avanzo disponibile € 854.076,66.

VISTO l'art. 187, comma 2, lettera a), del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente — accertata ai sensi dell'art. 186 e quantificata secondo quanto previsto dal comma 1 — può essere utilizzata tramite apposita variazione di bilancio, nel rispetto delle priorità indicate dallo stesso comma, tra cui, in primo luogo, la copertura dei debiti fuori bilancio.

RITENUTO pertanto di apportare al corrente bilancio di previsione le variazioni di cui all'allegato prospetto (Allegato B) finanziando la spesa derivante dai debiti fuori bilancio come sopra indicati mediante applicazione di avanzo disponibile per € 6.000,00;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio e del conseguimento di un fondo cassa non negativo (allegato C);

VISTO l'art. 23 – comma 5 – della Legge n. 289 del 27/12/2002 che dispone la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio alla competente procura regionale della Corte dei conti;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO l'allegato parere del Revisore dei Conti, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del I° Settore Affari generali - Programmazione e Gestione Risorse e che si allegano alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

L'assessore Mendrano procede alla illustrazione dell'argomento all'ordine del giorno. E' presente il responsabile del servizio finanziario Dott. Battini;

Interviene il consigliere Artioli che dichiara il voto di astensione del Gruppo Rinascita campeginese;

Terminata la discussione, nessuno chiedendo più di intervenire, il Sindaco mette in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Ai sensi dell'art. 46, comma 4, del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, gli interventi che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni vengono registrati su supporto informatico;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (consiglieri Artioli, Fontanesi, Magnani), voti contrari zero, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. **DI RICONOSCERE** ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett a) del D.lgs. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio sorto con la sentenza N. 00489/2025 REG.PROV.COLL. N. 00108/2025 REG.RIC (Allegato A),

2. **DI APPORTARE** al corrente bilancio di previsione la variazione di cui all'allegato prospetto (Allegato B) finanziando la spesa derivante dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui al punto 1 con avanzo disponibile per € 6.000,00, accertato ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 267/2000 in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2024;

3. **DI DARE ATTO** che con le variazioni così proposte vengono mantenuti gli equilibri di competenza, ai sensi dell'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, e il conseguimento di un fondo cassa finale presunto non negativo, ai sensi dell'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, come da prospetto allegato (Allegato C);

5. **DI TRASMETTERE**, ai sensi dell'art. 23 – comma 5 – della Legge n. 289/2002, il presente provvedimento alla procura regionale della Corte dei Conti;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

6. **DI DEMANDARE** ai Responsabili dei Servizi competenti l'adempimento degli atti conseguenti all'assunzione del presente atto.

IL CONSIGLIO

IN CONSIDERAZIONE dell'urgenza di provvedere al pagamento delle somme oggetto di riconoscimento della loro legittimità;

D E L I B E R A

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi, di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco	**Il Segretario Comunale**
Dott. Alessandro Spanò	Dott.ssa Anna Maria Pelosi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 19/11/2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT. A) DEL DLGS 267/2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027, ANNUALITÀ 2025 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PRIMO PROVVEDIMENTO

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 22/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

I SETTORE:AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

Battini Corrado / InfoCamere S.C.p.A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 19/11/2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT. A) DEL DLGS 267/2000 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027, ANNUALITÀ 2025 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PRIMO PROVVEDIMENTO

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 22/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Battini Corrado / InfoCamere S.C.p.A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

COMUNE DI CAMPEGINE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

****

==========

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 22 del 28/11/2025 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, lì 18/12/2025

SEGRETARIO COMUNALE

Pelosi Anna Maria / InfoCamere S.C.p.A.

==========

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, lì 28/11/2025

SEGRETARIO COMUNALE

Pelosi Anna Maria / InfoCamere S.C.p.A.

==========

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 18/12/2025 al 02/01/2026 ed è divenuta immediatamente eseguibile il 28/11/2025 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, lì 18/12/2025

SEGRETARIO COMUNALE

Pelosi Anna Maria / InfoCamere S.C.p.A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

Pubblicato il 17/11/2025

N. 00489/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00108/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 108 del 2025, proposto da Alberta Alberti quale titolare della ditta individuale Farmacia Alberti dott.sa Alberta, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Sartoretti, Marco Cavallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Campegine, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Merlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Emilia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta Comunale di Campegine n. 73 del 27 novembre 2024, pubblicata nell'Albo Pretorio del detto Comune dal 28 novembre al 13

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

dicembre 2024, con la quale si è proceduto alla istituzione della seconda sede farmaceutica sul territorio comunale;

- per quanto occorrer possa, delle prodromiche deliberazioni della medesima Giunta Comunale n. 10 del 26 febbraio 2024 e del Consiglio Comunale di Campegine n. 4 del 26 febbraio 2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Campegine;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa Paola Pozzani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Campegine n. 73 del 27 novembre 2024, con la quale si è proceduto alla istituzione della seconda sede farmaceutica sul territorio comunale, nonché - per quanto occorrer possa - delle prodromiche deliberazioni della medesima Giunta Comunale n. 10 del 26 febbraio 2024 e del Consiglio Comunale di Campegine n. 4 del 26 febbraio 2024.

Il Comune di Campegine si è costituito in giudizio il 13 marzo 2025.

Parte ricorrente ha depositato in giudizio istanza di misure cautelari il 16 giugno 2025 e memoria il 17 luglio 2025.

Il Comune di Campegine ha depositato in giudizio memoria difensiva il 30 giugno 2025.

Con ordinanza cautelare n. 11 del 23 luglio 2025 si è fissata per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 novembre 2025, ai sensi dell'art. 55,

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

comma 10, C.p.a. ("*Considerato che le doglianze proposte involgono questioni che possono essere trattate nella più appropriata sede di merito, venendo così adeguatamente tutelate le esigenze della ricorrente*").

Parte attrice ha depositato in giudizio memoria finale l'1 ottobre 2025 e replica il 14 ottobre 2025.

Il Comune di Campegine ha depositato in giudizio memoria di replica il 6 ottobre 2025.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Denunciando l'illegittimità dell'istituzione di una seconda sede farmaceutica sul territorio comunale, parte attrice rappresenta che l'assistenza farmaceutica era sinora garantita dalla Farmacia ricorrente ubicata nel centro di Campegine, nonché da un dispensario farmaceutico istituito nel 2010/2011 (doc. 4, 5 e 6) e posto al servizio della popolazione residente nella frazione di Caprara, la cui gestione la ricorrente ha accettato a suo tempo di assumere per senso civico - professionale; fino alla modifica legislativa apportata con il D.L. n. 1/2012, aggiunge, ogni Comune con meno di 12.500 abitanti poteva avere una farmacia ogni 5.000 abitanti, avendo facoltà di istituirne una ulteriore solo quando la popolazione eccedente al detto parametro fosse stata superiore al 50 per cento del parametro stesso, e Campegine ha sempre superato di poco i 5.000 abitanti, mentre, a partire dal 2012, a seguito del citato D.L. n. 1/2012, il *quorum* è stato abbassato a 3.300, sicché l'apertura di una seconda farmacia è divenuta possibile a partire dai 4.951 abitanti, come nel caso di specie.

Sottolinea l'esponente che, a mezzo degli atti impugnati, la Giunta comunale di Campegine ha proceduto all'istituzione di una seconda sede farmaceutica, individuandone tuttavia la localizzazione nel centro del capoluogo, ed ha esercitato

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

la "prelazione" prevista dall'art. 9 della L. n. 362/91, allo scopo dichiarato di avviare "*un servizio pubblico "in attivo", capace di produrre entrate per il bilancio comunale che potranno finanziare ulteriori servizi pubblici per i cittadini e qualificare, in termini quali/quantitativi, i servizi attuali*" (così la d.G.C. n. 10/2024, doc. 2).

Nel contesto del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie *de qua*, il Comune ha ritualmente proceduto all'assunzione dei pareri obbligatori di Azienda sanitaria e Ordine dei Farmacisti, che sono stati resi, rispettivamente, con nota d.d. 17 maggio 2024 e con nota d.d. 22 marzo 2024 (doc. 8 e 9). Evidenzia la difesa attorea, tuttavia, che tali enti hanno espresso forti riserve sulla localizzazione proposta dal Comune per la istituenda seconda sede farmaceutica.

Il Comune di Campegine, però, prosegue nella narrazione parte attrice, non ha inteso accogliere i suggerimenti forniti da Azienda sanitaria e Ordine dei Farmacisti, confermando nella deliberazione giuntale n. 73 del 27 novembre 2024 la pianificazione originariamente ipotizzata sulla base del fatto che: "*nella frazione di Caprara il dispensario farmaceutico garantisce già la sufficiente copertura del servizio farmaceutico e la comoda accessibilità da parte degli utenti della Frazione; l'apertura della nuova farmacia nella zona centrale del paese consente, a giudizio dell'Amministrazione comunale, di soddisfare in maniera più capillare, alla distribuzione, sull'intero territorio, del servizio e dell'assistenza farmaceutica, nonché a creare le condizioni per la costituzione di una eventuale associazione funzionale da parte dei medici di medicina generali e pediatri di libera scelta, con eventuale annessa segreteria*" (così la d.G.C. n. 73/2024, doc. 1).

Premesse alcune considerazioni sul suo interesse a ricorrere, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati sotto due profili. Innanzitutto, perché l'istituzione della seconda sede farmaceutica nel territorio del Comune di Campegine non è sorretta dalla necessità di dare risposta ad una effettiva e verificata esigenza di assistenza farmaceutica della popolazione, ma dalla volontà politica di generare una farmacia comunale satellitare rispetto ad una ipotizzata

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

"aggregazione funzionale" di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta da creare, sempre sotto la regia dell'Ente, nel centro del paese; in secondo luogo perché, secondo la ricorrente, la localizzazione della nuova sede farmaceutica è stata individuata in spregio ai criteri di legge e alla logica, non sulla base di una istruttoria tesa ad individuarne la collocazione più idonea.

Con il primo motivo di ricorso "*Violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1 L. 241/90 in relazione agli art. 1 e 2 L. 475/68; eccesso di potere per sviamento e difetto e/o travisamento dei presupposti, con riferimento all'istituzione della seconda sede farmaceutica di Campegine*" parte ricorrente evidenzia che scopo della legge è agevolare l'accesso al servizio farmaceutico attraverso la equa distribuzione delle farmacie sul territorio e non anche far perseguire al Comune altri obiettivi come, nel caso di specie, corredare il programmato poliambulatorio di una farmacia propria in grado di sfruttarne "l'indotto".

Molteplici sarebbero gli indizi in questo senso:

- pur consentendo la normativa di istituire sin dal 2012 una seconda sede farmaceutica in base al dato demografico, il Comune di Campegine vi ha provveduto solo nel 2024, ovvero solo quando è sorta l'idea di creare un centro medico e di annettervi una farmacia comunale "remunerativa", e rileva infatti in tal senso la deliberazione della Giunta n. 36/2022 (doc. 13), con cui il Comune di Campegine, nel contesto della revisione biennale delle farmacie di quell'anno, in una situazione demografica e urbanistica perfettamente sovrapponibile a quella attuale, ha rinunciato all'apertura di una nuova sede farmaceutica, ritenendola non necessaria;

- il Comune ha perseguito la scelta di insediare la nuova farmacia nel centro del paese, a poco più di 200 m dalla farmacia ricorrente, al dichiarato scopo di "*creare le condizioni per la costituzione di una eventuale associazione funzionale da parte di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta*", disattendendo i suggerimenti dati sia

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

dall'Azienda sanitaria che dall'Ordine dei Farmacisti, che invitavano ad insediare la nuova farmacia a Caprara, frazione a conclamata necessità di implementazione dell'assistenza farmaceutica;

- ancor prima di valutare i pareri resi da Azienda sanitaria e Ordine dei Farmacisti, ed ancor prima di procedere all'istituzione della sede farmaceutica, il Comune si è adoperato con atti formali (sebbene vanamente) per acquistare un immobile nel centro di Campegine col dichiarato scopo di insediarvi farmacia e centro medico, dimostrando, così, che questo e solo questo è il motivo per cui la farmacia è stata istituita (scopo dichiarato nella relazione allegata alla d.C.C. n. 24/2024 - doc. 11- in cui si legge che "*il Comune di Campegine ha, tra i propri obiettivi, quello di aprire una farmacia comunale e di favorire, nella stessa sede fisica, l'istituzione della cosiddetta medicina di gruppo*");

- a monte della scelta comunale non esiste una valutazione connessa all'esigenza di assistenza farmaceutica dei residenti, ma un disegno politico ed economico che con essa non ha nulla a che vedere, e di ciò costituisce prova il fatto che l'insediamento della nuova farmacia nel centro di Campegine condurrebbe alla paradossale situazione per cui nel capoluogo si avrebbero due farmacie, a distanza di poco più di 200 metri l'una dall'altra, al servizio di circa 3.800 abitanti totali, ossia idealmente 1.900 ciascuna, quando il parametro di legge a cui tendere è quello dei 3.300 per farmacia. La difesa attorea stigmatizza che gli elementi surriferiti evidenziano come la scelta comunale sia priva di alcun significato in termini di capillarizzazione del servizio farmaceutico o di agevolazione della popolazione nell'accesso ad esso, ma sia trascinata unicamente dal fine di rendere la nuova farmacia una semplice emanazione dell'ipotizzato – eventuale – centro medico, contrariamente ai pareri tecnici (ASL e Ordine dei Farmacisti).

Con il secondo motivo di ricorso "*Violazione dell'art. 2 L. 475/68; Violazione dell'art. 3 L. 241/90; eccesso di potere per manifesta illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione e*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

per travisamento con riferimento alla localizzazione della seconda sede farmaceutica di Campegine" l'esponente censura, in via subordinata, che gli atti impugnati siano illegittimi nella parte in cui individuano, per la localizzazione della nuova sede farmaceutica, il centro di Campegine anziché la frazione di Caprara, contrariamente ai pareri resi dall'ASL e dall'Ordine dei Farmacisti, secondo i quali – alla luce della disciplina in materia – il dispensario nell'organizzazione generale del servizio farmaceutico costituisce un rimedio temporaneamente supplettivo e secondario rispetto a quello primario della farmacia, avendo una funzione eccezionale e vicaria e venendo istituito proprio per fare in forma significativamente ridotta le veci di una farmacia fintanto che essa non viene istituita.

Di qui la richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati.

L'Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, controdeduce sul primo motivo di ricorso che, quanto alle esigenze che il Comune intende soddisfare con l'istituzione della seconda sede farmaceutica collocata nel centro abitato di Campegine, è sufficiente rinviare alla deliberazione di giunta comunale n. 73/2024, che così motiva la scelta: "… *nella Frazione di Caprara il dispensario farmaceutico garantisce già la sufficiente copertura del servizio farmaceutico e la comoda accessibilità da parte degli utenti della Frazione; l'apertura della nuova farmacia nella zona centrale del paese consente, a giudizio dell'Amministrazione comunale, di soddisfare, in maniera più capillare, alla distribuzione, sull'intero territorio, del servizio e dell'assistenza farmaceutica, nonché a creare le condizioni per la costituzione di una eventuale associazione funzionale da parte di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, con eventuale annessa segreteria*".

Secondo la difesa comunale, una volta accertato che la frazione di Caprara è già adeguatamente servita, il Comune si fa carico di garantire un miglioramento del servizio farmaceutico all'intero territorio comunale (e quindi anche alle altre frazioni del Comune) senza alcuna strumentalità della nuova apertura rispetto ad

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

altri interessi: il Comune ha reso palesi fin da subito le proprie intenzioni in base ai parametri demografici comunali.

Sul secondo motivo di ricorso, l'Amministrazione controdeduce che il difetto di istruttoria e di motivazione non sussistono: il Comune, ha controdedotto ai pareri di AUSL e Ordine dei Farmacisti, sulla base di un'istruttoria procedimentale di cui viene dato puntualmente atto nella deliberazione di giunta comunale n. 73/2024, ritenendo che il dispensario di Caprara sia già di per sé un presidio farmaceutico sufficiente per la frazione (per quanto riferibile ai servizi forniti da un dispensario farmaceutico), mentre ha ritenuto prevalenti le esigenze di concentrazione dell'intero servizio farmaceutico nel capoluogo comunale, a servizio dell'intera popolazione rurale.

Illustrate le posizioni delle parti, il Collegio rileva che la gravata deliberazione della Giunta Comunale di Campegine n. 73 del 27 novembre 2024, con la quale si è proceduto alla istituzione della seconda sede farmaceutica sul territorio comunale reca, per quanto di interesse, i seguenti contenuti:

- sul criterio demografico precisa che "*Considerato che la revisione biennale della pianta organica delle farmacie si attua applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale, ed in base alle rilevazioni della popolazione residente, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, riferita al 01/01/2023; Dato atto che la popolazione residente nel Comune al 01/10/2023 è di 5313 abitanti (dati Istat) e che attualmente sono presenti n. 1 sedi farmaceutiche e che quindi, in conseguenza all'aumento degli abitanti residenti, è possibile istituire una nuova farmacia nel territorio comunale in applicazione del criterio demografico di istituzione delle sedi sancito dall'art. 1 della legge n. 475/1968 nel testo vigente*";

- sul criterio funzionale afferma che "*Rilevato che l'apertura della nuova farmacia comunale risponde: - ad un bisogno di servizio pubblico, identitario rispetto all'istituzione pubblica, che intende interpretare la nuova vision delle farmacie comunali ossia non solo più*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

luoghi di dispensazione di farmaci ma, soprattutto, luoghi di erogazione di servizi, di accoglienza, di risposta a bisogni, soprattutto delle categorie più fragili. In questa direzione va, altresì, il progetto del Comune di Campegine, condiviso con l'AUSL, di istituire nello stesso immobile, locali destinati a studi medici per la costituzione di una eventuale associazione funzionale da parte di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, con eventuale annessa segreteria; - ad una equa distribuzione, su tutto il territorio comunale, del servizio farmaceutico e, dunque, un agevole accesso da parte di tutti i cittadini, con particolare riferimento alle categorie più deboli";

- sul criterio distributivo dichiara che "*Dato atto, altresì, che il Comune di Campegine ha provveduto ad elaborare una descrizione delle circoscrizioni perimetrate afferenti alle singole sedi farmaceutiche con precise ed univoche indicazioni topografiche (All. A) nonché una rappresentazione cartografica della distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale, diretta a facilitare la descrizione delle circoscrizioni perimetrate afferenti alle singole farmacie (All. B), documenti, tutti, allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale*";

- sul rilievo dei pareri acquisiti osserva che "*Acquisiti agli atti con Prot. n. 2428 del 23/03/2024 il parere favorevole dell'Ordine dei Farmacisti e agli atti con Prot. n. 4323 del 17/05/2024 l'approvazione del progetto da parte dell'Azienda AUSL di Reggio Emilia; Rilevato, in particolare, che sia l'AUSL che l'Ordine dei farmacisti, pur esprimendo, nella fattispecie, un parere positivo alla revisione della pianta organica, suggeriscono all'Amministrazione di sostituire il dispensario presente nella Frazione di Caprara con la farmacia di nuova istituzione, rimodulando i confini delle sedi farmaceutiche, in modo che la sede della farmacia di nuova istituzione possa andare a coprire l'abitato di Caprara, garantendo all'intera popolazione un'assistenza farmaceutica completa*";

- sulla motivazione della decisione rispetto a detti pareri rileva che "*Ritenuto, tuttavia, di confermare il progetto di revisione della pianta organica, proposto dal Comune di Campegine, con la propria precedente deliberazione n. 10 del 26 febbraio 2024, avente ad oggetto "Avvio del procedimento per la revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Campegine anno 2024 (l.r. n. 2/2026 e delibera g.r. n. 90/2018)", per le seguenti*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

motivazioni: - nella Frazione di Caprara il dispensario farmaceutico garantisce già la sufficiente copertura del servizio farmaceutico e la comoda accessibilità da parte degli utenti della Frazione; - l'apertura della nuova farmacia nella zona centrale del paese consente, a giudizio dell'Amministrazione comunale, di soddisfare, in maniera più capillare, alla distribuzione, sull'intero territorio, del servizio e dell'assistenza farmaceutica, nonché a creare le condizioni per la costituzione di una eventuale associazione funzionale da parte di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, con eventuale annessa segreteria";

- richiama, infine, la precedente deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 26 febbraio 2024 (di avvio del procedimento di revisione biennale della pianta organica delle farmacie), dando atto quest'ultima che l'istituzione di una nuova farmacia secondo il progetto elaborato "*rappresenta una risposta positiva al bisogno pubblico di servizi sempre più capillari sul territorio e vicini ai cittadini fruitori; rappresenta, per l'Amministrazione comunale, in caso di esercizio della prelazione, istituzione di un servizio pubblico "in attivo", capace di produrre entrate per il bilancio comunale che potranno finanziare ulteriori servizi pubblici per i cittadini e qualificare, in termini quali/quantitativi, i servizi attuali*".

Evidenziati i contenuti del gravato atto, va ora considerata la *ratio legis* della revisione periodica della pianta organica delle farmacie.

La Legge 2 aprile 1968, n. 475 (*Norme concernenti il servizio farmaceutico*) prevede all'art. 2, comma 1, che "*Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate*".

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

È, pertanto, chiaro che i principi regolatori dell'istituzione di nuove farmacie territoriali e della loro localizzazione sono enucleati sia sul parametro demografico sia, previo parere di Azienda sanitaria e Ordine dei Farmacisti, sui criteri da osservare nella pianificazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico "*al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico*" e " *al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate*" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8500 del 25 settembre 2023: «*"il compito di individuare le zone ove collocare le farmacie è assegnato espressamente ai soli comuni dall'articolo 11, commi 1 e 2, del d.l. 1 del 2012 a garanzia soprattutto dell'accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini. La decisione del legislatore statale di affidare ai comuni il compito di individuare le zone risponde all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, il correlato esame di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali - come si è detto - sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all'area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità soltanto in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà". Nello stesso tempo, tuttavia, non può ritenersi … che la voluntas legis sia osservata per il solo fatto che siano rispettati i criteri demografico e della distanza, i quali assolvono ad altre finalità (il primo, a quella di salvaguardare il rapporto abitanti/numero di farmacie voluto dal legislatore, il secondo, a quella di preservare un minimum di intangibilità della sfera di competenza della farmacia preesistente)*»).

Nel caso di specie, il perimetro discrezionale affidato all'Amministrazione appare chiaramente disatteso in eccesso di potere, laddove il Comune resistente non ha dato conto, né nell'istruttoria e tantomeno nella motivazione, degli effettivi bisogni

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

della collettività in relazione ai plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio o il correlato esame di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità.

La scelta amministrativa iniziale (avvio) nonché le controdeduzioni ai contrari pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti non contengono, infatti, alcun approfondimento sulle esigenze demografico/funzionali atteso che, palesemente, il Comune resistente attesta che la situazione demografica è sostanzialmente la medesima, mentre è cambiato il solo dato normativo che consente l'apertura di una nuova farmacia diminuendo il rapporto tra tali servizi e la popolazione; altresì, non si rinviene negli atti gravati alcun approfondimento sulla esigenza di assicurare una maggiore capillarità che risulta, così, affermazione apodittica senza supporto tecnico/istruttorio sulle concrete mutate o aumentate esigenze di copertura (come ad esempio un eventuale aumento di persone fragili come minori o anziani).

In particolare, il parere reso dalla ASL, organo "neutrale" rispetto agli interessi degli operatori del servizio farmaceutico (doc n. 8 ricorrente), esprime parere favorevole alla revisione della pianta organica delle farmacie, tuttavia, suggerendo "*di sostituire il dispensario presente nella frazione di Caprara con la farmacia di nuova istituzione rimodulando i confini delle sedi farmaceutiche in modo che la farmacia di nuova istituzione possa andare a coprire l'abitato di Caprara garantendo all'intera popolazione un'assistenza farmaceutica completa*"; va osservato, oltretutto, che sull'"opportunità" di aprire un servizio medico unitamente alla nuova farmacia la ASL, istituzione competente sulla distribuzione del servizio sanitario, non risulta aver dato alcuna approvazione o parere positivo.

A tale parere, cui è sostanzialmente conforme quello dell'Ordine dei Farmacisti (che approfondisce le concrete ragioni a sostegno della copertura, con la nuova farmacia, della frazione di Caprara anziché del centro abitato di Campegine, come

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

numero e caratteristiche della popolazione in ragione delle rilevate "fasce protette"), il Comune resistente ha apoditticamente controdedotto che il dispensario farmaceutico sarebbe sufficiente alla copertura del servizio nella frazione e che la nuova farmacia a Campegine è funzionale alla capillarità del servizio, rendendo una motivazione priva di riferimenti concreti e circostanziati, e aggiungendo, oltretutto, che così si assolverebbe alla funzionalità della nuova associazione professionale (scopo che si evince anche nella relazione allegata alla deliberazione consiliare n. 24 del 2024 - doc. 11- in cui si legge, come evidenziato da parte attrice, che "*il Comune di Campegine ha, tra i propri obiettivi, quello di aprire una farmacia comunale e di favorire, nella stessa sede fisica, l'istituzione della cosiddetta medicina di gruppo*").

La finalità dell'apertura, quindi, emerge riferita apoditticamente ad una esigenza di capillarità del servizio ed espressamente al vantaggio economico del Comune, conseguendone che, sotto il primo profilo, il provvedimento si palesa carente di istruttoria e di motivazione mentre, sul secondo, si sostanzia nel perseguimento di uno scopo che il Legislatore non ha affidato all'Ente locale per l'esercizio della discrezionalità in materia di revisione delle piante organiche delle farmacie.

In particolare, quest'ultimo aspetto emerge dal surriferito avvio del procedimento (deliberazione della Giunta n. 10/2024), nonché dalle controdeduzioni ai pareri esaminati laddove si insiste per l'utilità della nuova apertura in abbinamento ad una nuova struttura medico-professionale.

E' così acclarato che la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 27 novembre 2024, sprovvista di una adeguata istruttoria e motivata apoditticamente in controdeduzione ai pareri resi, si presenta, in definitiva, articolata unicamente su di un presupposto finalistico (l'utile del Comune) estraneo alla *ratio legis*, ciò inducendo alla declaratoria di fondatezza del primo motivo di ricorso, formulato in via principale, per cattivo esercizio del potere amministrativo.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

Non dovendosi esaminare la seconda doglianza in quanto formulata solo in via subordinata, il ricorso, pertanto, per le illustrate ragioni, va accolto e per l'effetto va annullato il provvedimento impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Amministrazione e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 27 novembre 2024.

Condanna il Comune di Campegine al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese di lite, liquidate in Euro 4.000,00 (quattromila//00) oltre accessori di legge e con refusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Caterina Luperto, Referendario

Paola Pozzani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Paola Pozzani

IL PRESIDENTE
Italo Caso

IL SEGRETARIO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 15 del 28/11/2025

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**CP**	**25.000,00**	**903.036,20**	**6.000,00**	**0,00**	**934.036,20**	**0,00**	**934.036,20**
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025		CP	25.000,00	903.036,20	**6.000,00**	**0,00**	934.036,20	0,00	934.036,20
				SALDO COMPETENZA	**6.000,00**				

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 **Servizi istituzionali, generali e di gestione** ***Programma 11 - Altri servizi generali***										
Titolo 1	Spese correnti		CP	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			CS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		***CP***	***0,00***	***0,00***	***6.000,00***	***0,00***	***6.000,00***	***0,00***	***6.000,00***
			CS	***0,00***	***0,00***	***6.000,00***	***0,00***	***6.000,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		**CP**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025			CP	0,00	0,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00	0,00	6.000,00
					SALDO COMPETENZA	**6.000,00**				
			CS	0,00	0,00	**6.000,00**	**0,00**	6.000,00		
					SALDO CASSA	**6.000,00**				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

assestati alla Variazione n. 15/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.223.050,71			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		70.899,94	64.854,00	64.548,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		5.514.048,62	5.131.605,89	5.130.207,49
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		5.688.603,62	5.114.277,43	5.108.962,02
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			70.854,00	64.548,00	64.242,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			145.897,50	129.740,00	129.700,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		116.381,14	122.182,46	125.793,47
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			*-220.036,20*	*-40.000,00*	*-40.000,00*
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		180.036,20	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M			*0,00*	*0,00*	*0,00*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

assestati alla Variazione n. 15/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		754.000,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		564.797,73	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per speseTitolo 3.01 Acquisizione di attività finanziarie iscritto in entrata in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.624.815,78	2.260.260,00	1.410.300,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		2.903.613,51	2.220.260,00	1.370.300,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			*0,00*	*0,00*	*0,00*
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

assestati alla Variazione n. 15/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
EQUILIBRIO FINALE **W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			*0,00*	*0,00*	*0,00*

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		180.036,20	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			-180.036,20	*0,00*	*0,00*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

Variazione n. 15/2025
VERIFICA DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.223.050,71								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		934.036,20	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		635.697,67	64.854,00	64.548,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.497.144,29	3.808.312,83	3.774.806,27	3.790.407,87	**TIT. 1 -** Spese correnti	6.530.233,16	5.688.603,62	5.114.277,43	5.108.962,02
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	753.987,51	865.368,64	510.733,76	510.733,76	- di cui fondo pluriennale vincolato	6.000,00	70.854,00	64.548,00	64.242,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	784.867,57	840.367,15	846.065,86	829.065,86					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	1.772.255,94	1.554.315,78	2.260.260,00	1.410.300,00	**TIT. 2 -** Spese in conto capitale	3.240.259,04	2.903.613,51	2.220.260,00	1.370.300,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**TIT. 3 -** Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	7.808.255,31	7.068.364,40	7.391.865,89	6.540.507,49	**Totale spese finali .....**	9.770.492,20	8.592.217,13	7.334.537,43	6.479.262,02
TIT. 6 - Accensione di prestiti	78.530,45	70.500,00	0,00	0,00	**TIT. 4 -** Rimborso di prestiti	116.381,14	116.381,14	122.182,46	125.793,47
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	**TIT. 5 -** Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.000.955,04	990.000,00	870.000,00	870.000,00	**TIT. 7 -** Spese per conto terzi e partite di giro	1.057.617,94	990.000,00	870.000,00	870.000,00
Totale titoli	9.487.740,80	8.728.864,40	8.861.865,89	8.010.507,49	**Totale titoli**	11.544.491,28	10.298.598,27	8.926.719,89	8.075.055,49
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.710.791,51	10.298.598,27	8.926.719,89	8.075.055,49	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	11.544.491,28	10.298.598,27	8.926.719,89	8.075.055,49
Fondo di cassa finale presunto	166.300,23								

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

assestati alla Variazione n. 15/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.223.050,71			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		70.899,94	64.854,00	64.548,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		5.514.048,62	5.131.605,89	5.130.207,49
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		5.688.603,62	5.114.277,43	5.108.962,02
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			70.854,00	64.548,00	64.242,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			145.897,50	129.740,00	129.700,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		116.381,14	122.182,46	125.793,47
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			*-220.036,20*	*-40.000,00*	*-40.000,00*
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		180.036,20	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M			*0,00*	*0,00*	*0,00*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

assestati alla Variazione n. 15/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		754.000,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		564.797,73	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per speseTitolo 3.01 Acquisizione di attività finanziarie iscritto in entrata in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.624.815,78	2.260.260,00	1.410.300,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		2.903.613,51	2.220.260,00	1.370.300,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			*0,00*	*0,00*	*0,00*
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

assestati alla Variazione n. 15/2025
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
EQUILIBRIO FINALE **W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			*0,00*	*0,00*	*0,00*

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		180.036,20	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			-180.036,20	*0,00*	*0,00*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

Variazione n. 15/2025
VERIFICA DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.223.050,71								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		934.036,20	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		635.697,67	64.854,00	64.548,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.497.144,29	3.808.312,83	3.774.806,27	3.790.407,87	**TIT. 1 -** Spese correnti	6.530.233,16	5.688.603,62	5.114.277,43	5.108.962,02
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	753.987,51	865.368,64	510.733,76	510.733,76	- di cui fondo pluriennale vincolato	6.000,00	70.854,00	64.548,00	64.242,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	784.867,57	840.367,15	846.065,86	829.065,86					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	1.772.255,94	1.554.315,78	2.260.260,00	1.410.300,00	**TIT. 2 -** Spese in conto capitale	3.240.259,04	2.903.613,51	2.220.260,00	1.370.300,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**TIT. 3 -** Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	7.808.255,31	7.068.364,40	7.391.865,89	6.540.507,49	**Totale spese finali .....**	9.770.492,20	8.592.217,13	7.334.537,43	6.479.262,02
TIT. 6 - Accensione di prestiti	78.530,45	70.500,00	0,00	0,00	**TIT. 4 -** Rimborso di prestiti	116.381,14	116.381,14	122.182,46	125.793,47
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	**TIT. 5 -** Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.000.955,04	990.000,00	870.000,00	870.000,00	**TIT. 7 -** Spese per conto terzi e partite di giro	1.057.617,94	990.000,00	870.000,00	870.000,00
Totale titoli	9.487.740,80	8.728.864,40	8.861.865,89	8.010.507,49	**Totale titoli**	11.544.491,28	10.298.598,27	8.926.719,89	8.075.055,49
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.710.791,51	10.298.598,27	8.926.719,89	8.075.055,49	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	11.544.491,28	10.298.598,27	8.926.719,89	8.075.055,49
Fondo di cassa finale presunto	166.300,23								

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

P.za Caduti del Macinato 1 – CAP 42040 – tel.0522/676521 – fax 0522/676314 – P.IVA 00446710352

Web site http://www.comune.campegine.re.it - E-mail segreteria@comune.campegine.re.it

VERBALE N° 19 DEL 24/11/2025

OGGETTO: **parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione di consiglio comunale avente ad oggetto "Proposta di delibera per riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. A) del D.lgs 267/2000 - variazione al bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025 - applicazione avanzo di amministrazione."**

Il giorno 24/11/2025, alle ore 10.00, il sottoscritto Revisore dei Conti Dr. Antonio Minna, nominato con deliberazione del Consiglio del Comune di Campegine n. 42 del 23/12/2024, ha proceduto alla lettura ed esame della documentazione inviata dal competente ufficio del Comune di Campegine, ai fini dell'espressione del parere di cui in oggetto.

Pertanto il Revisore, nell'ambito del suo ruolo,

Richiamato l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede:

- al comma 1, lettera b punto 6) che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- al comma 1-bis) che nei pareri venga "*espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.*";

Visto l'art. 194 comma 1 lettera A) del T.U.E.L. che stabilisce "*gli enti locali riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive"*;

Premesso

- che un debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri:
  - certezza, cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
  - liquidità, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.

definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una sempliceoperazione;

- esigibilità, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e che esso non sia subordinato a condizione.

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio dell'Ente da sottoporre alla prossima seduta, unitamente all'allegata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), con la sentenza N. 00489/2025 REG.PROV.COLL. N. 00108/2025 REG.RIC;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del I° Settore ha espresso parere favorevole relativamente alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il Rendiconto dell'anno 2024, con particolare riguardo al risultato di amministrazione e alla sua composizione;

Visto l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

esprime

il proprio parere **favorevole** sulla proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 19/11/2025 ad oggetto: "Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D.lgs 267/2000 - variazione al bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025 - applicazione avanzo di amministrazione - primo provvedimento".

Reggio Emilia 24/11/2025

Il Revisore dei Conti

(Dott. Antonio Minna)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Anna Maria Pelosi, Alessandro Spano' e stampato il giorno 22/12/2025 da Rossella Storchi.